



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Concessione Edilizia in Sanatoria

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Sig.ra **PITTERA Brigida** nata a Nicosia il 20/04/1935, residente a Nicosia in Via Bernardo Di Falco n. 13, C.F. PTT BGD 35D60 F892P;

Proprietari: **PITTERA Brigida** nata a Nicosia il 20/04/1935, residente a Nicosia in Via B. Di Falco n. 13, C.F. PTT BGD 35D60 F892P, **PITTERA Grazia Valentina** nata a Enna il 20/07/1963, residente a Palermo in Via Contessa Adelasia n. 5, C.F. PTT GZV 63L60 C342D, **PITTERA Laura** nata a Palermo il 31/10/1965, residente in Nicosia alla C/da Cirata, C.F. PTT LRA 65R71 G273L, **PITTERA Sergio** nato a Palermo il 03/03/1976, residente a Palermo in Via G. Bennici n. 49, C.F. PTT SRG 76C03 G273Y e **VILLA Paola** nata a Ferrara il 02/08/1943, residente a Palermo in Via Giuseppe Bennici n. 49, C.F. VLL PLA 43M42 D548S, tendente ad ottenere la Concessione in Sanatoria ai sensi dell'ex art. 13 della L. 47/85 **Accertamento di conformità delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo nel fabbricato sito tra Via Bernardo Di Falco e Largo delle Beccherie;**

in questo Comune: Catasto Foglio 82 Mappale 793 Sub. 9 e Mappale 1480 Sub. 11
Foglio 82 Mappale 793 Sub. 7 e Mappale 1480 Sub. 10
Foglio 82 Mappale 793 Sub. 8 - 10 e Mappale 1480 Sub. 12

in località: **Nicosia - Tra Via Bernardo Di Falco e Largo delle Beccherie;**

Visti i disegni e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale datata **15/06/2015**, dalla quale, tra l'altro, si evidenzia che l'intervento ricade in Z.T.O. A1 – Emergenza monumentale del P.R.G. vigente;

Visto il parere **Favorevole** del Dirigente dell' U.T.C. in data **18/06/2015**, **fermo restando l'acquisizione, ove necessario, di tutti i pareri e N.O. propedeutici al rilascio della Concessione Edilizia;**

Vista la dichiarazione igienico-sanitaria del tecnico progettista in data **14/07/2015;**

Visti i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto la legge 6-8-1967 n. 765;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383; e successiva legge 6-8-1967 n. 705;

Viste le disposizioni del Codice Civile libro terzo in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n.547; 7- 1- 1956, n.161; 19-3- 1956, n.302;

Viste le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64, recante provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche e la L.R. 13-5-1987 n. 20;

Vista la legge 28-1-1977 n. 10;

Vista la L.R. 27-12-1978 n. 71;

Vista la L.R. 10-8-1985 n. 37;

Visto l'art. 13 L. 47/1985, l'art. 15 comma 17 e l'art. 12 comma 10 del Regolamento Edilizio vigente;

Viste la quietanze n. **1243** del **10/07/2015** del Banco Uni Credit S.p.A dell'importo di € **1.048,66** e n. **1248** del **13/07/2015** del Banco Uni Credit S.p.A dell'importo di € **1.048,66** per costo di costruzione;

Preso atto che i tempi del procedimento risultano pari a 28 giorni, così come calcolato nell'allegata tabella;

Rilascia la propria

CONCESSIONE IN SANATORIA

Ai Sig.ri **PITTERA Brigida, PITTERA Grazia Valentina, PITTERA Laura, PITTERA Sergio e VILLA Paola**

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati, e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
 - 2) deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose e ad evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
 - 3) il luogo destinato ai lavori di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
 - 4) per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale;
- Le aree e spazi così occupati devono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso in cui i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo;
- 5) se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese, o proprietarie per i provvedimenti del caso;
 - 6) gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;
 - 7) l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
 - 8) l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei Lavori;
 - 9) -è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
 - 10) dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, del cui nulla osta il proprietario dovrà munirsi prima dell'inizio dei lavori;
 - 11) il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge ed ai regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;
 - 12) - il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della presente; il termine di ultimazione non può essere superiore ad anni tre dalla data di inizio;
 - 13) - lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da scavo o demolizione deve avvenire ai sensi del D.l.vo n.152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i.;
 - 14) - E' assolutamente vietato usare materiali vietati dalla legge, che possono causare danni alla salute;
- Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

NICOSIA li


IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo